AGEVOLAZIONI La risoluzione del 17 marzo dell'agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina sulle autorimesse

Iva meno generosa con i box auto

Suali edifici

«Tupini» resta

il 10 per cento

I benefici sulle opere di recupero, finora estesi a tutte le tipologie, valgono solo per le ristrutturazioni e i restauri

tenzione realizzati su edifici a per cento. prevalente destinazione abitativa privata.

quest'ultima agevolazione è an- edifici di edilizia residenziale to delle cosiddette "barriere ar- banizzazione primaria e secon- prevista l'aliquota del 4% per la e Acquisti «prima casa». La cora materialmente possibile, pubblica limitatamente, tutta- chitettoniche". del 14 febbraio 2006 (pubblicata sulla «Gazzetta Úfficiale» delle Comunità L51 del 22 febbraio scorso), è stata prorogata fino al 2010 l'Iva agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera, tra cui rientrano gli interventi di manutenzione edilizia. L'ultima parola è dunque al nostro legislatore, il quale non ha finora disposto nulla al riguardo.

· Gli interventi di recupero. Perciò dall'inizio dell'anno, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (rispettivamente lettere a e b dell'articolo 31 della legge 457 del 1978), l'Iva è sempre

a risoluzione del 17 mar- del 20%, mentre per gli inter- quota ridotta del 10 per cento. ridotta nella misura del 4% li- ti edifici assimilati ai «Tupi- ministeriale 2 agosto 1969 e/o zo che chiarisce la disci- venti di restauro e risanamento • Barriere architettoniche. mitatamente, tuttavia, alle pre- ni»: gli edifici scolastici, le ca- uffici e negozi in determinate Iplina dell'Iva sui garage conservativo, ristrutturazione Inoltre, si ricorda che attual- stazioni di servizi realizzati tra- serme, gli ospedali, le case di proporzioni (si tratta dei cosidoffre l'opportunità per riprende- edilizia e ristrutturazione urba- mente l'ambito di operatività mite contratti d'appalto. re l'annosa questione delle ali- nistica (lettere c, d ed e dell'ar- dell'aliquota ridotta quote ridotte nel settore ticolo 31 della legge 457 del si riflette anche per dell'edilizia, dopo che il 31 di- 1978) l'aliquota da applicare alcune operazioni incembre 2005 è scaduta l'agevo- ai contratti d'appalto e alla ces- dividuabili nella colazione sugli interventi di manu- sione dei beni finiti è del 10 struzioni di determi-

ne gli interventi di manutenzio- vendita e nel supera-Un ulteriore slittamento di ne straordinaria effettuati su mento o abbattimen-

nati manufatti e fab-Derogano a questa situazio- bricati, nella loro

zazione ed edifici as- dati, eccetera. similati ai «Tupini». ta ridotta del 10% è fabbricati.

cura, i ricoveri, le colonie cli- detti fabbricati «Tupini» così co-Opere di urbaniz- matiche, i collegi, gli educan- me individuati all'articolo 13

costruzione, l'aliquo- le due richiamate categorie di ti "prima casa".

siddette opere di ur- mobili a destinazione abitativa è dotta del 10 per cento.

della legge 2 luglio 1949 n. 408) La stessa aliquota del 10% si se realizzati dalle imprese di co-Quanto all'attività di applica altresì per la vendita del- struzione e dai cosiddetti sogget-

Tutti gli altri soggetti che riconosciuta per la re-

Costruzione e vendita di fab- realizzano questi immobili alizzazione delle co- bricati. Relativamente agli im- scontano, invece, l'aliquota ri-

daria come strade residenziali, costruzione di fabbricati che vendita delle abitazioni con cadato che con la direttiva del via, alle sole prestazioni di ser- Per la realizzazione di que- spazi di sosta o di parcheggio, comprendono unità abitative ratteristiche non di lusso sconta Consiglio europeo 2006/18/Ce vizi per i quali si applica l'ali- ste ultime è prevista l'aliquota fognature, eccetera e i cosiddet- non di lusso di cui al decreto sempre l'aliquota del 10% a meno che l'acquirente non dichiari nell'atto di acquisto di essere un soggetto "prima casa", nel qual caso si applica l'aliquota del 4 per cento.

· Costruzione di fabbricati rurali. La stessa aliquota agevolata del 4% si applica altresì alla costruzione dei fabbricati rurali purché destinati a ospitare chi coltiva il fondo cui è asservito l'immobile.

> PAGINA A CURA DI **GIAMPAOLO GIULIANI**

I DOCUMENTI DEL LUNEDÌ Le risoluzioni n. 39/E del 17 marzo 2006 e n. 25/E del 25 febbraio 2005 www.ilsole24ore.com/norme

INTERVENTI E CESSIONI CON IMPOSTA AGEVOLATA

I CATEGORIA

■ Costruzione

- 1. Fabbricati «Tupini»
- Acquisto di "beni finiti" (voce 24, Iva 4%)
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voci 39, lva 4%
- e 127-guaterdecies, Iva 10%)
- 2. Fabbricati rurali a destinazione abitativa — Acquisto di "beni finiti"
- (voce 24, Iva 4%) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voce 39)
- 3. Edifici assimilati ai fabbricati "Tupini"
- Acquisto di "beni finiti" (voce 127-sexies, Iva 10%)
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voce 127-septies, Iva 10%)

- 4. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Acquisto di "beni finiti" (voce 127-sexies, Iva 10%)
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voce 127-septies, Iva 10%)
- III Interventi di restauro e ristrutturazione
- 6. Su tutti ali edifici
- Acquisto di "beni finiti" (voce 127-terdecies, Iva 10%)
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voce 127-quaterdecies, Iva 10%)

III Interventi di manutenzione straordinaria

7. Sugli edifici di edilizia residenziale pubblica Prestazioni di servizi (voce 127-duodecies, lva 10%)

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche

- 8. Su tutti ali edifici
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voce 41-ter, Iva 4%)

II CATEGORIA

ALIENAZIONE DI OPERE EDILIZIE

■ Cessione

- 1. Fabbricati o porzioni di fabbricati "Tupini" --- Ancorché non ultimati
- (voci 21, lva 4% e 127-undecies, lva 10%) 2. Fabbricati rurali a destinazione abitativa
- Ancorché non ultimati (voce 21-bis, Iva 4%)
- 3. Edifici assimilati ai fabbricati "Tupini" (voce 127-guinguies, Iva 10%)
- 4. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (voce 127-quinquies, lva 10%)
- 5. Fabbricati o porzioni di fabbricati su cui sono stati effettuati gli interventi di recupero (voce 127-quinquiesdecies, Iva 10%)





IVA 10% NON «PRIMA CASA» «PRIMA CASA» IVA 20% IVA 10% IVA 4% Ogni garage ha la sua aliquota Le agevolazioni per la realizzazione dei box auto. SI estendono alla costruzione successiva con i requisiti «prima casa» * "PRIMA CASA" NON "PRIMA CASA" CASA NON DI LUSSO CASA DI LUSSO IVA 10% IVA 20% IVA 4% > AMPLIAMENTO INTERVENTO DI RECUPERO APRIMA CASA ALTRE IPOTESI PARCHEGGI TOGNOLI A **OTUA XO8 BEALIZZAZIONE**

ostruzioni con lo sconto

sa" possono realizzare un'autorimessa da destinare a pertinenza della propria abitazione con aliquota del 4 per cento. La conferma arriva dall'agenzia delle Entrate che con la risoluzione 39/E del 17 marzo ha riconosciuto «che la norma agevolativa sia riferibile anche alle ipotesi in cui l'acquisizione del box si realizzi mediante un contratto d'opera o di appalto aventi ad oggetto la relativa costruzione, ancorché realizzata in un momento successivo alla realizzazione o acquisto dell'abitazione principale». Una precisazione importante che aggiunge un'altra tessera al complesso mosaico rappresentato dalla disciplina Iva delle unità pertinenziali,

quali possono essere considerate le auto-

rimesse e i box auto.

In effetti, proprio per la loro caratteristica di poter essere asserviti ad altre unità immobiliari (seguendone la disciplina Iva), ci sono numerose difficoltà nell'individuare la corretta aliquota d'applicare sia alle operazioni di vendita che

a quelle di costruzione.

 Un esempio. Si pensi a un garage che alienato separatamente avrebbe dovuto essere ceduto con aliquota ordinaria del 20 per cento, mentre se fosse venduto a un soggetto "prima casa" sconterebbe il 4 per cento, o ancora, se fosse alienato insieme a un'abitazione con caratteristiche non di lusso cui è già asservito, l'aliquota d'applicare sarebbe quella del 10 per cento.

Allo stesso modo, in caso di costruzione di garage da destinare a pertinenza di immobili già esistenti è possibile fruire dell'aliquota del 4% se i committenti dei lavori sono soggetti "prima casa", ovvero potrà essere applicata l'aliquota del 10% se i box auto sono realizzati nell'ambito di un intervento di recupero oppure sono considerati dei parcheggi Tognoli.

In questo contesto, volendo fare chiarezza sulle aliquote Iva d'applicare per la realizzazione di autorimesse, è importante premettere che laddove dei privati

intervengono su edifici già esistenti o nel sottosuolo di aree pertineziali esterne al fabbricato per realizzare dei garage operano sulla base della cosiddetta legge Tognoli — legge del 24 marzo 1989 n. 122, che al comma 1, articolo 9 dispone: «I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, le posizioni per potere applicare l'aliquota del 4 ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo ovvero del 10 per cento.

contribuenti in possesso dei requisiti *prima ca- di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici».

Ogni qual volta garage e box auto siano realiz-zati nel rispetto della richiamata normativa, quanto disposto dal successivo articolo 11, comma 1, della legge Tognoli, deve ritenersi decisivo ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10% sia per loro realizzazione (appalto e acquisto dei "beni finiti": 127 sexies, 127 septies, tabella A, parte III allegata al Dpr 633/72) sia per la loro successiva cessione (voce 127 quinquies, tabella A, parte III

allegata al Dpr 633/72).

È il caso di ricordare che l'articolo 9 della legge 122/89 impone a pena di nullità che i parcheggi vengano alienati insieme alle unità immobiliari alle quali sono legati da vincolo pertinenziale. A ogni modo, nell'ipotesi di garage realizzati in fabbricati composti da più abitazioni, sarà possibile applicare l'aliquota ridotta del 4% laddove tutti i privati committenti siano in possesso dei requisiti prima casa; diversamente occorrerà differenziare le singo-

Prelievo pesante in agguato

garage godendo dell'aliquota ridotta del siano soggetti "prima casa". Tuttavia la stessa legge Tognoli non esaurisce tutte le ipotesi che permettono la realizzazione di autorimesse.

Infatti, i privati possono realizzarle per asservirle alla propria abitazione costruendo, ad esempio, anche un separato corpo di fabbrica su area pertinenziale dell'immobile principale (la legge Tognoli parla infatti di «sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato») ovvero ampliando in termini volumetrici l'abitazione senza creare tuttavia una

a legge Tognoli consente di realizzare dei va, fatta salva, come già detto l'ipotesi in cui i committenti sono soggetti "prima casa" e i garage 10%, ovvero quella del 4%, se i committenti realizzati non superino l'unità per ogni singolo committente.

Infatti, nelle operazioni di compravendita i soggetti "prima casa" possono acquisire con aliquota ridotta una unità accatastata: C/2 - magazzini e locali di deposito; C/6 — stalle scuderie, rimesse e autorimesse; C/7 - tettoie chiuse e aperte. E questo contemporaneamente o successivamente all'abitazione a cui verrà asservita «limitatamente ad una per ciascuna categoria» (articolo 1, tariffa 1, nota II bis, comma 3, Dpr 131/86) per cui è possibile, ad

esempio, acquistare un garage che contenga due autovetture (non essendo previsti limiti dimensionali dalla norma fiscale). Non è ammesso acquistare con aliquota ridotta due garage.

• Ampliamenti. Nell'ampliamento dell'abitazione senza che la realizzazione del garage determini una diversa unità immobiliare, ma costituisca semplicemente un nuovo vano, si deve tenere presente che l'attività è da sempre pacificamente considerata dall'amministrazione finanziaria (per tutte la risoluzione del 9 marzo 1985 n. 400039) attività di costruzione, sicché all'operazione di ampliamento si applica la stessa aliquota Iva prevista per la costruzione del fabbricato.

Oggi questa soluzione è ritenuta pacificamente ammessa anche per i soggetti "prima casa". Sul punto è infatti intervenuta l'amministrazione finanziaria con la risoluzione del 25 febbraio 2005 n. 25/E dove ha chiarito «che anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi all'ampliamento di una "prima casa" sia applicabile l'aliquota ridotta del 4%, e che a tal fine chi commette i lavori, ove non possieda anche un'altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare, sia legittimato a dichiarare all'appaltatore di non essere titola-

Infine, per quel che concerne gli interventi di recupero che portino alla realizzazione di garage e posti macchina non rientranti nella casistica dei parcheggi della legge Tognoli, questi saranno comunque assoggettati ad aliquota ridotta del 10% (voce 127 terdecies e 127 quaterdecies, tabella A, parte III allegata al Dpr 633/72), purché beninteso i lavori siano rubricabili come interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, rispettivamente lettere c, d ed e dell'articolo 31 della legge 457/78.

nuova unità immobiliare, o, ancora, attraverso un re di diritti su altra abitazione nel comune». intervento di recupero che determini una nuova destinazione d'uso delle singole unità immobiliari con creazione di garage (si deve tenere presente che rientrano nella tipologia degli interventi Tognoli quei recuperi che realizzano garage «nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati»).

o Corpo separato. Relativamente alla prima fattispecie in cui i contribuenti realizzino un separato corpo di fabbrica, si applicherà l'aliquota ordinaria del 20%, poiché non opera alcuna ipotesi agevolati-

I requisiti / Legami indissolubili

er gli acquisti di box auto, la circostanza che un soggetto possegga i requisiti "prima casa" è della massima im- presente che se il garage viene sì dire, il momento decisivo ai • Le imprese. Pertanto, se l'im- registro in misura proporzionale portanza. Soltanto in questa ipotesi è possibile per l'acquirente frui-

solo box auto.

Le due unità devono essere

anche vendute insieme

nel Codice civile (articoli 816 e pulazione dell'atto di compra- è chi possiede la titolarità del dirit- zioni, sono ceduti in esenzione

Vincolati all'immobile principale

venduto contemporaneamente fini impositivi Iva. all'unità abitativa cui è già asservi- In sostanza questo significa che servito a un immobile a destina- 7% in tutti gli altri casi). re dell'aliquota del 4% la quale, to esso seguirà l'aliquota Iva e il l'estensione al box auto dell'ali- zione abitativa applicherà anche in ogni caso, re- regime di quest'ultima. Diversa- quota e del regime applicato al alla cessione del box auto il 20% sta circoscritta mente se il box auto non costitui- bene principale è ammessa unica- o il 10% a seconda che l'abitazio-(a nulla influendo la volontà transazione le due unità immobi- di lusso così come stabiliti dal I requisiti. dell'acquirente di volerlo destina- liari sono tra loro già asservite in Dm 2 agosto 1969 ovvero, sia Quando l'acqui- re a questa funzione), la cessione quanto l'acquirente non è mate- stata oggetto di un intervento di rente non possie- è sottoposta a una propria autono- rialmente in grado di creare un recupero o ristrutturazione. de i requisiti pri- ma disciplina.

seguenti), le parti devono tenere vendita) che rappresenta per co- to di proprietà di entrambi i beni). Iva e assoggettati a imposta di del vincolo pertinenziale e della ria del 20 per cento.

l'istituto della pertinenza stabiliti trasferimento dell'immobile (sti- imprimere il vincolo pertinenziale auto, se pertinenze di queste abita- liari di compravendita.

presa cedente vende un garage as- (3% se l'acquirente è prima casa a una propria specifica disciplina

Si ricorda che sono operazioni esenti da Iva le cessioni di unità abitative (attenzione: esenti e non bricato cosiddetunicamente a un sce già pertinenza dell'abitazione mente quando al momento della ne possieda o meno i requisiti non fuori campo Iva come avviene to "Tupini" (artiquando il cedente è un privato) colo 13 legge salvo per i soggetti che ordinaria- 408/49) e sia cemente agiscono sul mercato im- duto dall'impremobiliare, vale a dire le imprese sa costruttrice ovvincolo pertinenziale tra l'abita- • Esenzioni. Occorre ricordare di costruzione, imprese costruttri- vero, si tratti di ma casa per il Infatti, perché la pertinenza zione di cui ha già la proprietà e il che la cessione dell'unità abitati- ci, immobiliari di compravendita, un parcheggio quale il legislato- possa incidere nella determina- box auto di cui si accinge all'ac- va può avvenire anche in esenzio- società di leasing ovvero che vi "Tognoli" (articore fiscale è inter- zione dell'Imposta sul valore ag- quisto (secondo giurisprudenza ne d'Iva (n. 8-bis, articolo 10, hanno effettuato interventi di recu- lo 9, comma 1, venuto derogando i principi del- giunto essa deve sussistere al prevalente, infatti, legittimato a Dpr 633/72), per cui anche i box pero o ristrutturazione o immobi- legge 122/89).

Diversamente, cioè in assenza applica sempre l'aliquota ordina-

dichiarazione dell'acquirente di essere un soggetto "prima casa", la cessione di box auto è sempre imponibile a Iva ed è sottoposta che prevede l'aliquota ridotta del 10% nel caso in cui il garage

insista in un fab-

In tutti gli altri casi, invece, si